

# RIVISTA DI DIRITTO CIVILE

FONDATA E RETTA DA

**WALTER BIGIAVI**

(1955-1968)

E DA

**ALBERTO TRABUCCHI**

(1968-1998)

DIREZIONE

**C. MASSIMO BIANCA FRANCESCO D. BUSNELLI**

**GIORGIO CIAN ANGELO FALZEA GIOVANNI GABRIELLI**

**ANTONIO GAMBARO NATALINO IRTI GIUSEPPE B. PORTALE**

**ANDREA PROTO PISANI PIETRO RESCIGNO RODOLFO SACCO**

**VINCENZO SCALISI PIERO SCHLESINGER**

**PAOLO SPADA VINCENZO VARANO**

REDATTORE CAPO

**VITTORIO COLUSSI**



**CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI**

**P A D O V A**

RITARDO NELL'ADEMPIMENTO  
DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE E DANNO  
(OVVERO IL DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA  
SECONDO LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE)

Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499, Pres. Carbone, Rel. Amatucci, P.M. Martone (diff.): *Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero — attraverso la produzione dei bilanci — quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.*

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Debiti di valore e debiti di valuta. — 3. *Excursus* storico: l'interpretazione rigorosa del principio nominalistico ed il danno da svalutazione. — 4. *Segue*: l'interpretazione evolutiva della Terza Sezione e le Sezioni unite del 1979. — 5. *Segue*: gli orientamenti degli anni '80 e le Sezioni unite del 1986. — 6. *Segue*: le recenti applicazioni in tema di danno da svalutazione. — 7. Svalutazione monetaria e danno secondo le Sezioni unite oggi. — 8. *Segue*: onere della prova e presunzioni. — 9. Il *quantum* del danno da svalutazione: funzione deterrente della responsabilità contrattuale e prevedibilità del danno. — 10. Conclusioni.

1. — Con una recente sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano ad occuparsi dell'annoso e dibattuto problema del risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie (1).

---

(1) Si intende per queste, in linea con parte della dottrina (C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento*

Il tema è stato oggetto, come si vedrà nel prosieguo, di un numero impressionante di pronunce e contributi dottrinali, che hanno risolto il problema in modo variegato e tutt'altro che uniforme.

La questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte verte sulla rilevanza della categoria di appartenenza del creditore (nella specie imprenditore) come elemento presuntivo sufficiente a fondare l'assunto che, se la somma dovuta in credito fosse stata restituita tempestivamente, essa sarebbe stata certamente reinvestita, evitando gli effetti della svalutazione monetaria; tali effetti concreterebbero un danno, come tale da risarcire. In altre parole, oltre a quanto già dovuto a titolo di adempimento, saranno dovuti al creditore gli interessi moratori e, quando non assorbito da questi, anche il maggior danno da svalutazione monetaria<sup>(2)</sup>, in virtù di quanto disposto dal comma 2° dell'art. 1224 c.c.

*mento delle obbligazioni*, in *Comm. Scialoja e Branca (Art. 1218-1229)*, Bologna-Roma 1979, p. 336), quelle aventi ad oggetto somme di denaro, comprendendo, quindi, sia i debiti di valore che quelli di valuta (su tale distinzione v. *infra* § 2). Sulle obbligazioni pecuniarie cfr. tra i tanti: C.M. BIANCA, *Diritto civile. L'obbligazione*, Milano 1993, p. 141; T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. Scialoja e Branca (Art. 1277-1284)*, Bologna-Roma 1959; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Tratt. Rescigno*, IX, Torino 1999, p. 431; A. DI MAJO, voce *Obbligazioni pecuniarie*, in *Enc. dir.*, XXIX, p. 222; *Id.*, *Le obbligazioni pecuniarie*, Torino 1996; A. CERVINI, voce *Obbligazioni pecuniarie*, in *Il diritto — Encicl. giur.*, vol. X, Milano 2007; M. CANTILLO, *Le obbligazioni*, t. III, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, diretta da Bigiavi, Torino 1992, p. 1337 ss.; A. RICCIO, *Le diverse specie di obbligazioni: pecuniarie, alternative, solidali, indivisibili*, in *L'obbligazione in generale*, t. II, in *Le obbligazioni*, a cura di M. Franzoni, Torino 2005, p. 1011 ss.

<sup>(2)</sup> Il problema del rapporto tra interessi moratori e maggior danno, ossia quello del cumulo o meno tra i due, è risolto distintamente tra debiti di valore e debiti di valuta (sulla distinzione *infra* § 2). Per questi ultimi si nega che al diritto agli interessi previsti dal comma 1° dell'art. 1224 possa aggiungersi la rivalutazione, in ragione del fatto che nei debiti di valuta il calcolo di quest'ultima ha la medesima funzione degli interessi moratori, risultando logicamente preclusa una duplicazione dello stesso risarcimento (in merito v. C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, cit., p. 358; A. ABBATE, *Gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Nuove l. civ. comm.*, 1999, II, p. 336. V. anche i riferimenti contenuti in C. AGOSTINI, *Danno da svalutazione e modifica del saggio di interesse: indirizzi giurisprudenziali*, in questa *Rivista*, 1993, II, p. 414 ss.; nonché i rilievi di A. DI MAJO, *Interessi e svalutazione tra risparmiatori e pensionati*, in *F. it.*, 1990, I, c. 431). In giurisprudenza cfr. Cass., sez. un., 1 dicembre 1989, n. 5299, in *F. it.*, 1990, I, c. 427; Cass. 26 ottobre 2000, n. 14089, in *Mass. giur. lav.*, 2001, p. 386, la quale afferma testualmente che « il maggior danno di cui al comma 2° dell'art. 1224 è il danno eccedente quello già coperto dagli interessi di mora calcolati al tasso legale sulla somma dedotta in obbligazione; si giustappone, e non si aggiunge, a quello, forfettario, previsto dal comma 1° e deve quindi essere depurato di quanto sia già stato accordato a titolo di interessi moratori ».

Discorso a parte occupa l'ipotesi dei crediti da lavoro, in relazione ai quali l'art. 429 c.p.c. dispone il cumulo tra interessi e rivalutazione unicamente per i crediti del lavoratore (con riferimento ai crediti di lavoro v. tra i tanti: U. PERFETTI, *Il maggior danno del lavoratore per svalutazione della moneta: art. 429 comma 3 c.p.c. ed inadempimento di comuni obbligazioni pecuniarie*, in *G. mer.*, 1977, IV, p. 447 ss.; G. NAPOLETANO, *Il risarcimento del danno da svalutazione nel diritto comune e nel diritto del lavoro*, in *R. trim. d. proc. civ.*, 1976, p. 1137 ss.; G. VIDIR, *Sulla storia infinita della rivalutazione di crediti di lavoro e previdenziali e del computo degli interessi*, in *Giust. civ.*, 2001, II, p. 1555 ss.; M. MISCIONE, *Cumulo di rivalutazione e interessi per i crediti di lavoro privato*, in *Lav. e g.*, 2000, p. 1131 ss.).

La decisione in epigrafe, risolvendo il contrasto originato dagli ultimi orientamenti sul tema, ma in realtà mai sopito, afferma, ribaltando l'orientamento inaugurato dalle precedenti Sezioni unite, l'inesistenza nel nostro diritto positivo di un principio in grado di accordare una disciplina differenziata, su base presuntiva ed in funzione della qualifica da attribuire al creditore, in tema di ritardo delle obbligazioni pecuniarie. Il Collegio riconosce, da un lato, uno « statuto » unitario e minimo circa il risarcimento da accordare al creditore che riceve in ritardo l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e, dall'altro, la possibilità di risarcire l'ulteriore danno, e correlativamente di escluderlo, qualora sia fornita la prova in tal senso, rispettivamente dal creditore e dal debitore.

Come manifestato nella stessa pronuncia in commento, si sono succeduti nel tempo, sia in dottrina che in giurisprudenza, diversi orientamenti che originano, oltre che dalla complessità della materia, dal differente impatto che nel tempo ha avuto la svalutazione sulla realtà sociale <sup>(3)</sup>.

2. — Il problema del danno da svalutazione non si pone indistintamente per tutte le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, giacché si deve distinguere, nonostante i dubbi manifestati in dottrina <sup>(4)</sup>, tra debiti di

---

<sup>(3)</sup> Cfr. C. ACOSTINI, *Danno da svalutazione e modifica del saggio di interessi: indirizzi giurisprudenziali*, in questa *Rivista*, 1993, II, p. 407.

<sup>(4)</sup> Da parte di alcuni si è affermato che la distinzione in parola sia da superare in base al rilievo che la stessa comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento data al cumulo tra rivalutazione ed interessi per i debiti di valore contrariamente a quanto avviene per i debiti di valuta (in tal senso v.: G. VALCAVI, *L'avvento dell'euro e il prossimo « requiem » dei cd. crediti di valore*, in *F. it.*, 1999, I, c. 2062; Id., *Riflessioni sui cosiddetti crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi di interesse*, *ivi*, 1981, I, c. 2112; Id., *In materia di criteri di liquidazione del danno in generale e di interessi monetari*, *ivi*, 1990, I, c. 933; Id., *A proposito della teoria dei crediti di valore, della rivalutazione e degli interessi monetari di risarcimento del danno*, *ivi*, 1995, I, c. 1473). Premettendo che siffatto problema attiene al cumulo tra rivalutazione e interessi moratori (su cui v. *supra* nota n. 2), si deve tuttavia rilevare come la Corte Costituzionale, sentenza n. 76 del 26 maggio 1981, in *G. cost.*, 1981, I, p. 713, abbia affermato in merito che « Non è fondata — in riferimento all'art. 3 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1224, comma 2°, c.c. sollevata [...] denunciando la discriminatoria esclusione rispetto ai *crediti pecuniarî* della risarcibilità del danno da svalutazione monetaria [...] riconosciuta soltanto dalla giurisprudenza per i crediti di valore, mentre l'esigenza di garantire l'effettivo ristoro [...] sarebbe comune ad entrambe le parti. La distinzione del trattamento fra debiti di valuta e debiti di valore viene spiegata [...] con la diversità dell'oggetto delle obbligazioni medesime in quanto mentre nell'obbligazione di valuta l'oggetto e la quantità delle prestazioni sono determinate originariamente in moneta, con riferimento ad una predeterminata unità di misura dei valori [...], in quelle di valore la prestazione, in caso di inadempimento, si commisura alla conversione in denaro del valore del bene controverso, secondo i parametri monetari del momento e quindi non si pone un problema di rivalutazione ». Per ulteriori considerazioni sulla distinzione v. F. D'AQUINO, *Verso il tramonto dei crediti di valore?*, in *F. it.*, 1999, I, c. 2628 ss.; M. EROLI, *I c.d. debiti di valore*, in *R. d. comm.*, 1993, I, p. 94 ss.; A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, *cit.*, p. 25 ss.

valuta e debiti di valore <sup>(5)</sup>. Infatti, se per i primi la rivalutazione è direttamente connessa alla mora e al maggior danno rispetto agli interessi moratori, per i debiti di valore la stessa costituisce lo strumento mediante il quale si attualizza nel tempo il valore originario <sup>(6)</sup>. In altre parole, per i debiti di valore la rivalutazione riguarda il momento fisiologico dell'obbligazione, essendo necessaria per attualizzare il valore della stessa, mentre per i debiti di valuta il problema in questione afferisce alla sfera patologica dell'obbligazione (intendendo per questa il ritardo nell'adempimento).

Data la rilevanza del distinguo, ai fini che qui interessano, e per una migliore comprensione della tematica in oggetto, non ci si può esimere dall'indicare, seppur nei limiti consentiti dalla presente trattazione, i termini con cui il tema si è manifestato in seno alla dottrina ed alla giurisprudenza <sup>(7)</sup>.

A tal fine è opportuno prendere atto che la distinzione in parola, sconosciuta al legislatore, elaborata dapprima dalla dottrina <sup>(8)</sup> e successivamente recepita dalla giurisprudenza <sup>(9)</sup>, è stata originariamente usata per temperare il principio nominalistico in relazione a quei rapporti per i quali un'applicazione rigorosa di questo avrebbe finito per risultare sostanzialmente ingiusta <sup>(10)</sup>.

La giurisprudenza tende ad offrire una definizione in negativo dei debiti di valore, identificandoli con quelli sottratti al principio nominalistico e non aventi ad oggetto fin dall'origine e direttamente una somma di denaro <sup>(11)</sup>. In

---

<sup>(5)</sup> Per i debiti di valore v. di recente: M. DRASSICH, *I crediti di valore*, in *Studium iuris*, 1997, p. 291; A. PERRONE, *Tra adempimento dell'obbligazione pecuniaria e disciplina di debito risarcitorio: appunti critici intorno all'espressione « debiti di valore »*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, p. 599 ss.

<sup>(6)</sup> F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli 2006, p. 608. V. inoltre G. TRICOLI, *Debito di valore, rivalutazione, monetaria e interessi*, in *Assicuraz.*, 1995, II, p. 82 ss.

<sup>(7)</sup> Per un'analisi casistica del problema v. M. CANTILLO, *Le obbligazioni*, cit., p. 1386-1414.

<sup>(8)</sup> T. ASCARELLI, *La moneta*, Padova 1928, p. 141 e 231, il quale, più di recente (*Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 170), ha preferito parlare di debiti di denaro, anziché di valuta, e di debiti di valore.

<sup>(9)</sup> Tra le più risalenti Cass. 21 agosto 1950, n. 2516, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1950, II, p. 814.

<sup>(10)</sup> M. CANTILLO, *Le obbligazioni*, cit., p. 1344.

<sup>(11)</sup> In giurisprudenza è costante la massima che « per distinguere i debiti di valuta, soggetti al principio nominalistico, dai debiti di valore, occorre aver riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento e del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni pecuniarie è proprio una somma di denaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminazione della prestazione, qualora essa sia determinabile secondo parametri fissi e predeterminati » (*ex plurimis* cfr. Cass. 18 aprile 1977, n. 1423, in *Mass. Giur. civ.*, 1977; Cass. 22 giugno 2007, n. 14573, in *Nuova g. civ. comm.*, 2007, p. 1401; da ultimo Cass. 18 luglio 2008, n. 19958, in *Guida al dir.*, 2008, 40, p. 53).

altre parole, prendendo come riferimento il momento in cui sorge l'obbligazione, la giurisprudenza accerta il significato della prestazione monetaria affermando che si tratterà di debito di valore se il denaro è un succedaneo o un sostituto dell'originaria prestazione, mentre sarà di valuta se la prestazione è sin dall'origine costituita da una somma di denaro.

Questo modo di affrontare il tema è stato oggetto di critiche da parte della dottrina, che ha sentito la necessità di fornire un criterio positivo di individuazione delle due categorie <sup>(12)</sup>. Si sono così definiti debiti di valore quei debiti in cui la prestazione in denaro è determinata in funzione di un determinato potere di acquisto <sup>(13)</sup> e debiti di denaro (di valuta) quelli in cui l'espressione monetaria esprime un'unità di misura dei valori <sup>(14)</sup>.

Tuttavia, proprio il costante riferimento all'« elemento formale » costituito dal potere di acquisto, ha suscitato i dubbi della dottrina più recente in merito all'opportunità di favorire una distinzione basata su criteri finalistici piuttosto che ricorrere a canoni formali ed astratti <sup>(15)</sup>. Siffatta impostazione parte dalla soluzione scelta dalla legge nel caso concreto per risolvere il conflitto tra creditore e debitore <sup>(16)</sup>, in base a questa identifica l'interesse ritenuto prevalente dal legislatore, e di conseguenza addossa all'altra parte il rischio delle variazioni del potere di acquisto definendo, a sua volta, le obbligazioni come di valore o di valuta <sup>(17)</sup>.

È opportuno segnalare, inoltre, come più di recente si sia preferito un approccio casistico al problema, cercando in tal modo di rimediare alle difficoltà di fornire criteri generici e precostituiti sulla distinzione in parola <sup>(18)</sup>.

3. — Fatte le necessarie premesse, e limitato il discorso dei danni da svalutazione monetaria alla categoria dei debiti di valuta, si rende opportuno prendere le fila del discorso da un'analisi della giurisprudenza intervenuta

<sup>(12)</sup> T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 448.

<sup>(13)</sup> T. ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 442. Tale dottrina specifica che nelle obbligazioni di valore sarebbero nettamente distinguibili due momenti: quello della valutazione di un certo valore astratto e quello della sua trasformazione in termini monetari.

<sup>(14)</sup> T. ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 481.

<sup>(15)</sup> A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 264.

<sup>(16)</sup> Si parla in proposito di « scopo o fondamento di taluni istituti giuridici o gruppi di norme » (A. DI MAJO, *op. loc. ult. cit.*).

<sup>(17)</sup> Negli stessi termini cfr. M. TRIMARCHI, *Svalutazione monetaria e ritardo nell'adempimento*, Milano 1983, p. 8, nota 1. Cfr. anche A. DI MAJO, *op. loc. ult. cit.* Per altro già l'Ascarelli (*Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 456) affermava che il criterio distintivo « dovrà essere tratto [...] dall'esame della disciplina normativa in relazione al conflitto di interessi che questa vuole risolvere ».

<sup>(18)</sup> Per un'analisi dettagliata delle singole ipotesi v. M. CANTILLO, *Le obbligazioni*, cit., pp. 1386-1414.

sulla vicenda <sup>(19)</sup>, per cercare poi di comprendere gli esatti termini in cui si colloca la pronuncia in epigrafe.

Il problema del danno in questione si pose in tutta la sua difficoltà alla scienza giuridica qualche anno dopo l'entrata in vigore del codice civile <sup>(20)</sup>, il quale contiene una disposizione, quella del comma 2° dell'art. 1224, che ammette la risarcibilità del maggior danno, subito dal creditore di un'obbligazione pecuniaria, a seguito del ritardo nell'adempimento della stessa <sup>(21)</sup>.

Sotto il vigore del vecchio codice, infatti, il tema <sup>(22)</sup>, già prospettato in seguito dell'importante svalutazione scaturita dopo il primo conflitto mondiale, veniva per lo più risolto negando la risarcibilità del danno *de quo* <sup>(23)</sup>, sul presupposto che l'art. 1231 c.c. ammetteva la produzione in favore del creditore dei soli interessi legali salvo diversa determinazione convenzionale <sup>(24)</sup>. Ciò nonostante parte della dottrina, seppur minoritaria, cominciò ad interrogarsi sulla congruità di siffatta lettura mostrando qualche timida apertura in favore della risarcibilità di un danno ulteriore e diverso, da concedere anche in difetto di patto speciale <sup>(25)</sup>.

<sup>(19)</sup> Per utili riferimenti comparatistici al problema si rimanda a: B. INZITARI, *Interessi e maggior danno*, in *Moneta e Valuta, Tratt. Galgano*, Padova 1983, p. 236; G. GANDOLFI, *La rivalutazione dei crediti pecuniari (nella prospettiva di una codificazione europea)*, in questa *Rivista*, 1997, II, p. 649 ss.; F.A. MANN, *The legal aspect of money*, Oxford 1982, p. 102; J. LOPEZ-SANTA MARIA, *Le droit des obligations et des contrats et l'inflation monétaire. Chili et droit hispano-américains*, Paris 1980.

<sup>(20)</sup> V. E. DEL PRATO, *Ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie: nesso tra infrazione e danno*, in *G. it.*, 1986, c. 220, il quale rileva come in un primissimo periodo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 9 settembre 1948, n. 1591, in *F. it.*, 1948, I, c. 921; Cass. 28 giugno 1950, n. 1668, in *Mass. G. it.*, 1950, p. 414) fosse orientata, pur nella peculiarità dei singoli casi, ad ammettere un risarcimento generalizzato ed automatico.

Nella giurisprudenza di merito v.: Trib. Palermo 17 dicembre 1948, in *Rep. F. it.*, 1948, voce *Danni per inadempimento di contratto*, n. 37; Trib. Taranto 4 marzo 1948, in *D. e giur.*, 1948, p. 155; App. Bologna 3 febbraio 1948, in *F. it.*, 1948, I, c. 873; Trib. Perugia 20 giugno 1947, in *G. it.*, 1947, I, 2, c. 450; App. L'Aquila 23 agosto 1947, *ivi*, c. 456. V. inoltre Trib. Bergamo 29 dicembre 1948, con nota di A. TORRENTE, in *F. it.*, 1949, I, c. 408, che risolve il problema del pregiudizio connesso alla svalutazione riconducendolo all'ingiustificato arricchimento.

<sup>(21)</sup> Il comma 2° dell'art. 1224 c.c. riproduce l'art. 102 del progetto del 1936 del libro delle obbligazioni e dell'art. 102, comma 3°, del progetto di codice italo-francese del 1927.

<sup>(22)</sup> V. in merito: G. SCADUTO, *I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario*, Milano 1924; T. ASCARELLI, *La moneta*, cit. Per la dottrina straniera degli inizi del secolo scorso v.: A. NUSSBAUM, *Das Geld in Theorie und Praxis des deutschen und ausländischen rechts*, Tübingen 1925; A. MATER, *Traité juridique de la monnaie et du change*, Paris 1925.

<sup>(23)</sup> Cfr. R. NICOLÒ, *Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione*, in *F. it.*, 1944-46, IV, c. 43.

<sup>(24)</sup> V. T. ASCARELLI, *I debiti di valore*, in *Studi giuridici sulla moneta*, Milano 1952, p. 73, nota 25, il quale ripercorre l'evoluzione storica e comparata di siffatta disposizione. Cfr. in giurisprudenza Cass. Firenze 30 luglio 1917, in *Rep. F. it.*, 1918, voce *Danni*, n. 217.

<sup>(25)</sup> Si affermava, da un lato che il legislatore, pur avendo previsto, *ex art.* 1231 c.c.,

Come preannunciato, i termini della questione mutarono con l'entrata in vigore del nuovo codice civile che alimentò il dibattito in dottrina ed i riferimenti giurisprudenziali. Basti in tal senso rilevare che già la Relazione al Re sul testo definitivo del codice civile (§ 592) annoverava fra i maggiori danni risarcibili *ex art. 1224 c.c.* quelli scaturenti dall'alterazione del valore della moneta, tanto che la gran parte della dottrina ammetteva la risarcibilità di tale danno <sup>(26)</sup>.

L'autorevole impostazione prospettata subito dopo l'entrata in vigore del nuovo codice rilevava come il principio nominalistico non fosse di per sé di ostacolo al risarcimento dei danni derivanti dalla svalutazione <sup>(27)</sup>. In particolare si riconosceva, fornendo così le basi per la ricostruzione oggi accolta dalle Sezioni unite, che il ridotto valore di scambio potesse integrare un danno qualora si fosse verificato nel corso della mora del debitore, formando un'autonoma obbligazione risarcitoria che « non incide sulla possibilità di estinguere l'obbligazione principale » <sup>(28)</sup>. In tale ottica l'obbligazione accessoria « sorge come effetto giuridico autonomo di un illegittimo comportamento del debitore » <sup>(29)</sup>, ossia il ritardo nell'adempimento.

La nuova impostazione dottrinale, basandosi su di una rigorosa osservanza dell'onere della prova, esigeva, ai fini della risarcibilità del maggior danno da svalutazione, la prova concreta che il creditore, ricevendo puntual-

---

un liquidazione automatica e forfettaria dei danni, non avrebbe escluso o alterato il principio fondamentale che impone il risarcimento dei danni in caso di ritardo o di inadempimento (F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, vol. VI, Torino 1923, § 221, p. 293) Dall'altro si ebbe cura di precisare come la presunzione legale prevista dall'articolo citato riguardasse solo i cd. danni comuni e non anche i cd. danni propri; per questi ultimi il creditore poteva essere risarcito fornendone la prova (G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, vol. II, Firenze 1899, p. 201; v. anche le indicazioni di L. BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni*, vol. III, *L'attuazione*, Milano 1964, p. 494). In giurisprudenza, per una pronuncia che riconosce che, intervenuta la mora, il deprezzamento della moneta è a carico del debitore v. App. Venezia 9 marzo 1916, in *R. d. comm.*, 1916, II, p. 561, con nota critica di F. CARNELUTTI. *Contra*, tuttavia, l'opinione dominante per cui v. V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, vol. I, Roma 1914, p. 646.

<sup>(26)</sup> Cfr. R. NICOLÒ, *op. cit.*, c. 41 ss.; A. DE CUPIS, *Il danno*, Milano 1946, p. 93 ss. (v. anche la III ed., 1979, vol. I, p. 399); D.R. PERETTI-GRIVA, *Ancora della incidenza della svalutazione monetaria sul risarcimento del danno*, in *R. giur. circ. e trasp.*, 1948, p. 14; *Id.*, *Svalutazione monetaria e indebito arricchimento nelle obbligazioni contrattuali inadempite*, in *F. pad.*, 1949, I, c. 289; L. MOSCO, *Gli effetti giuridici della svalutazione monetaria*, Milano 1948, p. 93 ss.; G. LORENZI, *La svalutazione monetaria ed i suoi effetti nei rapporti obbligatori*, in *F. pad.*, 1948, I, c. 387; G. FERRI, *Tendenze giurisprudenziali in tema di svalutazione monetaria*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1949, p. 408 ss. Particolare la posizione di chi riteneva che la svalutazione non potesse essere risarcita attraverso l'art. 1224 c.c. (P. GRECO, *L'art. 1224 c.c. e la svalutazione monetaria*, in *F. pad.*, 1949, I, c. 569; V. NAPOLETANO, *La svalutazione monetaria e le obbligazioni pecuniarie*, in *R. d. comm.*, 1949, I, p. 330).

<sup>(27)</sup> R. NICOLÒ, *op. cit.*, c. 44.

<sup>(28)</sup> R. NICOLÒ, *op. cit.*, c. 45.

<sup>(29)</sup> R. NICOLÒ, *op. loc. ult. cit.*

mente il denaro dovutogli, lo avrebbe impiegato in modo da sottrarlo al fenomeno inflattivo o che, a causa del ritardo, fosse stato costretto ad alienare beni sottratti agli effetti della svalutazione. Presupposto di siffatto orientamento, che possiamo chiamare tradizionale, era che l'inflazione fosse da considerare come « fatto obbiettivo che ha, rispetto al creditore, solo una potenziale efficacia dannosa »<sup>(30)</sup>. Spettava, dunque, al creditore dimostrare che ricevendo il pagamento senza ritardo non avrebbe subito gli effetti della svalutazione o li avrebbe quantomeno attenuati<sup>(31)</sup>; ma ammettendosi che siffatta prova sarebbe potuta risultare estremamente difficile, la dottrina riteneva ammissibile il ricorso, seppur condizionato alla prova del danno, a presunzioni circa l'ipotetico impiego del denaro<sup>(32)</sup>.

La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, fece proprio sin dalle prime pronunce siffatto orientamento, che rimase costante per oltre un quarto di secolo. La prova del maggior danno poteva, affermava la Corte, essere fornita anche mediante presunzioni, *ex art. 2729 c.c.*, derivanti dalle qualità personali del creditore e dalla sua ordinaria attività, ma queste non erano comunque sufficienti a giustificare il risarcimento, se il creditore non avesse prima dimostrato, assolvendo così in modo rigoroso all'onere della prova, il particolare pregiudizio derivatogli esclusivamente dal fatto di non aver potuto disporre in tempo della somma<sup>(33)</sup>.

L'onere della prova a carico del creditore, vero aspetto centrale del problema<sup>(34)</sup>, rendeva tanto gravosa la posizione di quest'ultimo da far ritenere « vano il riconoscimento in linea di principio della risarcibilità del danno da

<sup>(30)</sup> R. NICOLÒ, *op. loc. ult. cit.*

<sup>(31)</sup> T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 573; R. NICOLÒ, *op. cit.*, c. 46.

<sup>(32)</sup> Così R. NICOLÒ, *ibidem*; R. PERETTI-GRIVA, *op. loc. cit.*; G. LORENZI, *op. cit.*, p. 388. *Contra*, L. MOSCO, *op. cit.*, p. 97, il quale, considerando la svalutazione come causa di danno in sé e per sé, riteneva assolto l'onere della prova del creditore qualora quest'ultimo svolgesse attività commerciali o imprenditoriali, salvo prova contraria fornita dal debitore. V. anche C. PIRIA, *Impresa e danno da svalutazione nell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie*, in *G. it.*, 1977, I, 2, c. 627 ss.

<sup>(33)</sup> Cass. 11 gennaio 1951, n. 47, in *F. it.*, 1951, I, c. 163; in *F. pad.*, 1951, I, c. 119; Cass. 8 marzo 1950, n. 588, in *Giur. Compl. Cass. Civ.*, 1950, II, p. 118. Da ultimo, in senso conforme, v.: Cass. 19 ottobre 1977, n. 4463, in *F. it.*, 1978, I, c. 336; Cass. 13 aprile 1977, n. 1388, in *Giust. civ. Rep.*, 1977, voce *Danni*, p. 137; Cass. 23 marzo 1977, n. 1131, *ibidem*, voce cit., p. 151; Cass. 8 giugno 1976, n. 2094, *ivi*, 1976, voce cit., p. 48. *Contra, medio tempore*, Cass. 24 febbraio 1965, n. 310, in *F. it.*, 1965, I, c. 704.

Su siffatto orientamento v., inoltre, N. DISTASO, *Le obbligazioni in generale*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* diretta da Bigiavi, Torino 1970, p. 484 ss.

<sup>(34)</sup> R. NICOLÒ, *op. cit.*, c. 46; L. MOSCO, *op. cit.*, p. 97; E. QUADRI, *Danno e risarcimento nelle obbligazioni pecuniarie*, in *G. it.*, 1979, I, c. 972; A. DI MAJO, *Prassi giurisprudenziale ed indirizzi legislativi in tema di svalutazione monetaria dei debiti pecuniari*, in *F. it.*, 1979, V, c. 103; P. TRIMARCHI, *Il danno da svalutazione monetaria nell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie*, in *Studi in onore di Cesare Grassetti*, Milano 1980, III, p. 1873; M. TRIMARCHI, *Svalutazione monetaria e ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie*, Milano 1983, p. 62.

svalutazione » <sup>(35)</sup> visto che i rari casi in cui veniva concesso tale risarcimento finivano per addossare di fatto, almeno secondo alcuni, il rischio della svalutazione in capo al creditore <sup>(36)</sup>.

4. — L'orientamento inaugurato nel 1951 rimase pressoché <sup>(37)</sup> inalterato fino al 1978 quando la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 5670 del 30 novembre <sup>(38)</sup>, per il vero preceduta da alcune sentenze di merito <sup>(39)</sup>, riconobbe l'automatica e generalizzata risarcibilità del danno da svalutazione monetaria, da quantificare nella misura della stessa.

In tale pronuncia la Corte, pur confermando l'interpretazione tradizionale per quanto riguardava il mancato guadagno (lucro cessante), affermava che il medesimo orientamento in relazione alla perdita subita (danno emergente) si poneva in contrasto sia con i principi della scienza economica che con il principio giuridico che pretende l'integrale risarcimento del danno. La svalutazione, affermava la Corte, costituisce in se stessa un danno concreto ed attuale, che può essere risarcito sotto forma di danno emergente sulla base del fatto notorio delle svalutazione stessa.

Alla rivalutazione automatica e generalizzata veniva collegato l'ulteriore principio di conversione dell'obbligazione pecuniaria, a seguito della mora, in un'obbligazione di valore, in modo che la prestazione (*rectius* la somma di denaro) fosse rivalutata come avviene in generale per siffatta categoria di debiti.

Tuttavia, pochi giorni dopo una nuova pronuncia della Suprema Corte, questa volta della Seconda Sezione, in senso favorevole all'orientamento tradizionale <sup>(40)</sup>, rese improcrastinabile l'intervento delle Sezioni Unite volto a sanare il contrasto sorto.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 3776 del 4 luglio 1979 <sup>(41)</sup>, nel risolvere il contrasto accennato, proposero un'interpretazione di compromesso, più apparente che reale, tra gli orientamenti finora proposti, anche alla luce dei contenuti evolutivi presenti in detta pronuncia rispetto ai precedenti delle

<sup>(35)</sup> M. SARGENTI, *Svalutazione monetaria: risarcimento del danno o rischio nella obbligazione?*, in *F. pad.*, 1951, I, c. 123.

<sup>(36)</sup> Così R. PARDOLESI, *Interessi moratori e maggior danno da svalutazione: appunti di analisi economica del diritto*, in *F. it.*, 1979, I, c. 2622.

<sup>(37)</sup> E. DEL PRATO, *Ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie*, cit., c. 221, nota 9), il quale richiama, per un precedente che si discosta dall'orientamento tradizionale, Cass. 24 febbraio 1965, n. 310, in *F. it.*, 1965, I, c. 704.

<sup>(38)</sup> In *F. it.*, 1979, I, c. 15; in *G. it.*, 1979, I, 1, c. 972; in *Giust. civ.*, 1978, I, p. 1909.

<sup>(39)</sup> Trib. Milano 19 gennaio 1976, in *G. it.*, 1977, I, 2, c. 628; App. Milano 6 ottobre 1978, in *Resp. civ. e prev.*, 1979, p. 39; App. Milano 14 aprile 1978, in *G. it.*, 1979, I, 2, c. 375; Trib. Padova 1 giugno 1976, in *G. mer.*, 1976, I, p. 386.

<sup>(40)</sup> Cass. 12 dicembre 1978, n. 5895, in *Resp. civ. e prev.*, 1979, p. 310.

<sup>(41)</sup> In *G. it.*, I, 1, c. 1410; in *F. it.*, 1979, I, c. 1168. Le Sezioni Unite ribadirono il medesimo orientamento con Cass., sez. un., 20 ottobre 1979, n. 5572, in *G. it.*, 1980, I, c. 1.

singole sezioni <sup>(42)</sup>. In tale sede la Corte, uniformandosi all'orientamento tradizionale per quanto riguardava l'esclusione della svalutazione come danno in sé e per sé, ammise, rinnovando rispetto a quest'ultimo, un uso più ampio delle presunzioni, non più subordinate alla prova del pregiudizio subito in concreto.

Esclusa la rivalutazione automatica le Sezioni unite distinsero i creditori in categorie di appartenenza correlate a presunzioni fondate « su condizioni personalizzate e sulla modalità di impiego del denaro coerenti » <sup>(43)</sup>.

5. — Proprio la distinzione in categorie sembra essere stata la causa delle difficoltà sorte negli anni successivi e puntualmente rilevate in dottrina <sup>(44)</sup>, in relazione ad alcune decisioni di merito che, nel tentativo di conformarsi alla pronuncia delle Sezioni unite, finivano per presentare tra loro aspetti di contraddittorietà in relazione agli elementi probatori necessari a condurre al maggior danno.

Era quindi presumibile che il primo intervento rappacificatore tra gli orientamenti delle singole sezioni non avrebbe potuto sortire gli effetti sperati, cosicché sopraggiunsero pronunce in cui la Cassazione si discostò in vario modo, magari pur aderendovi nelle premesse, dai principi da ultimo visti.

Sono significative in tal senso tre pronunce degli anni immediatamente successivi che, pur non affermando l'automaticità del risarcimento, proponevano di considerare il danno da svalutazione come *in re ipsa*. La prima <sup>(45)</sup>, accogliendo parte dell'impostazione teorica delle Sezioni unite, eludeva la classificazione in categorie creditorie compiuta dalla stessa, e giungeva a quantificare il danno, sicuramente subito dal creditore in base alla proiezione su ciascun individuo della perdita del potere di acquisto della moneta e quindi senza necessità di prova, con gli indici di svalutazione in relazione al costo della vita. Una seconda pronuncia <sup>(46)</sup>, di minore rilevanza data la stretta affinità con la precedente, riconosceva il danno da svalutazione come *in re ipsa*,

---

<sup>(42)</sup> In commento a tale pronuncia si rimanda, oltre a quanto espressamente richiamato nel prosieguo, a: F. CAFFÈ, *In tema di risarcimento automatico della svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie*, in *F. it.*, 1979, I, c. 1985; A. AMATUCCI, *La prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie*, *ivi*, 1987; R. PARDOLESI, *Interessi moratori e maggior danno da svalutazione*, *cit.*

<sup>(43)</sup> La distinzione in parola aveva ad oggetto: l'operatore economico, il risparmiatore, il creditore occasionale, il modesto consumatore ed ogni altro creditore in generale.

<sup>(44)</sup> Cfr. R. CALBIATI, *Svalutazione monetaria e obbligazioni pecuniarie: un problema ancora non risolto*, in *Vita not.*, 1983, p. 1509.

<sup>(45)</sup> Cass. 7 gennaio 1983, n. 123, in *Giust. civ.*, 1983, I, p. 776; in *G. it.*, 1983, I, 1, c. 574. In merito, inoltre, cfr.: P.F. MENEGHINI, *Note in tema di svalutazione*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1983, p. 297.

<sup>(46)</sup> Cass. 27 gennaio 1984, n. 651, in *Arch. civ.*, 1984, p. 868; in *Rep. F. it.*, 1984, voce *Danni civili*, n. 171.

addossando al debitore l'onere della prova contraria. Un'ultima pronuncia<sup>(47)</sup>, pur mantenendo la distinzione tra debiti di valuta ed obblighi risarcitori conseguenti all'inadempimento e facendo propri alcuni rilievi offerti dalle Sezioni unite, affermava che la svalutazione costituisce fatto notorio, oltre che della sua esistenza, del suo ammontare e che l'incidenza di questa sul patrimonio è nozione di fatto rientrante nella comune esperienza, tanto da ritenere sufficienti questi assunti per accogliere la domanda risarcitoria, salvo prova contraria fornita dal debitore.

A siffatto quadro si aggiunse, date le continue oscillazioni di giurisprudenza, un nuovo intervento delle Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 2368 del 5 aprile 1986<sup>(48)</sup>, tentava nuovamente, come si vedrà senza riuscirci, di mettere fine alle discussioni sul tema<sup>(49)</sup>.

Con questa nuova pronuncia le Sezioni Unite, smentendo l'orientamento del danno *in re ipsa*, continuarono il filone interpretativo inaugurato dal precedente delle stesse, specificandone i contenuti, specie in relazione alle categorie creditorie, e offrendo più chiari indici da utilizzare in sede applicativa grazie ai cd. criteri personalizzati di normalità. Alle categorie<sup>(50)</sup> venivano ricollegati differenti parametri di quantificazione del danno, basati sul normale uso del denaro che si presume avrebbe fatto ogni creditore appartenente a ciascuna categoria. Così l'imprenditore, mentre veniva gravato da un particolare onere probatorio in relazione al lucro cessante, per il danno emergente era unicamente tenuto a dimostrare di trovarsi in condizioni atte a presumere il ricorso al mercato del credito secondo la normale gestione dell'impresa<sup>(51)</sup>;

<sup>(47)</sup> Cass. 5 giugno 1985, n. 3356, in *G. it.*, 1986, I, 1, c. 219; in *F. it.*, 1985, I, c. 2239.

<sup>(48)</sup> In *G. it.*, 1986, I, 1, c. 1160; in *F. it.*, 1986, I, c. 1265, in *F. pad.*, 1988, I, c. 247.

<sup>(49)</sup> In commento a tale pronuncia si rimanda, oltre a quanto espressamente richiamato nel prosieguo, a: M. EROLI, *Nominalismo e risarcimento nei debiti di valuta*, in *G. it.*, 1986, I, 1, c. 1391; R. PARDOLESI, *Le Sezioni unite su debiti di valuta e inflazione: orgoglio (teorico) e pregiudizio (economico)*, in *F. it.*, 1986, I, c. 1265; A. AMATUCCI, *Svalutazione monetaria, preoccupazioni della Cassazione e principi non ancora enunciati in materia di computo di interessi*, *ivi*, 1986, I, c. 1273; G. VALCAVI, *Ancora sul risarcimento del maggior danno da mora delle obbligazioni pecuniarie: interessi di mercato o rivalutazione monetaria*, *ivi*, 1986, I, c. 1540; E. QUADRI, *Danni nelle obbligazioni pecuniarie: la via delle Sezioni unite all'« ulteriore risarcimento »*, *ivi*, 1986, I, c. 3035. Cfr. inoltre G. VALCAVI, *Le Sezioni unite precisano i criteri da applicare nelle obbligazioni pecuniarie per il risarcimento dei danni da svalutazione*, in questa *Rivista*, 1986, II, p. 195.

<sup>(50)</sup> Rispetto a quanto già affermato in precedenza, le categorie furono ridotte a quattro, con esclusione di « ogni altro creditore ». V. *supra* nota n. 43.

<sup>(51)</sup> Per il creditore esercente l'attività imprenditoriale « l'esistenza e l'ammontare [...] del danno possono essere desunti o facendo riferimento (c.n.) [...] al risultato medio dell'attività di un certo periodo [...], dal quale è possibile inferire la redditività (marginale) media dell'investimento e, dunque, il mancato guadagno, oppure [...] con riferimento al costo del denaro, precisamente allo scarto fra interesse legale e tasso di mercato dell'interesse praticato dalle banche alla migliore clientela per il credito a termine (prime rate) sulla piazza del creditore e nel periodo della mora »; precisando, tuttavia, che tale ultimo criterio assu-

il risparmiatore abituale doveva provare come normalmente investiva il denaro e con quale tasso; per il creditore occasionale poteva farsi riferimento al tasso medio sui depositi bancari mentre il modesto consumatore aveva diritto, senza alcuna prova, di vedersi riconosciuto un risarcimento pari alla differenza tra indici Istat e tasso legale d'interesse <sup>(52)</sup>.

In ogni modo non ci sembra che, con l'intervento giurisprudenziale da ultimo riferito, le Sezioni unite, riproponendo la distinzione in categorie, abbiano dato un'adeguata risposta ai segni di disagio manifestati in sede applicativa <sup>(53)</sup> e di cui si fecero portatrici le singole sezioni con le pronunce degli anni immediatamente precedenti.

La ripartizione in categorie aveva già raccolto molteplici critiche a seguito della prima pronuncia delle Sezioni unite <sup>(54)</sup>, critiche che non mancarono anche in relazione al nuovo intervento del 1986 <sup>(55)</sup>. In particolare, oltre alle complicanze processuali <sup>(56)</sup>, risultava tutt'altro che agevole avere dati univoci in grado di delimitare i caratteri di ciascuna categoria <sup>(57)</sup>; inoltre si rilevava la possibilità che ciascun soggetto, identificato in una delle suddette categorie, non compiesse esclusivamente l'operazione economica tipizzata per la

me carattere preferenziale perché il primo risulta applicabile unicamente quando l'imprenditore deduca il mancato guadagno.

<sup>(52)</sup> Le Sezioni unite ebbero in tale sede cura di precisare come la figura del « modesto consumatore » non costituisce una categoria di carattere generale ma abbia solo un ruolo residuale, essendo tale solo chi non è inquadrabile in nessuna delle altre categorie. Ai criteri personalizzati di normalità fecero in seguito riferimento altre pronunce della Suprema Corte, in particolare si ricordano le Sezioni unite, n. 5299, del 1 dicembre 1989 (in *F. it.*, 1990, I, c. 427) e Cass., n. 5138, del 27 novembre 1989 (in *G. it.*, 1990, I, 1, c. 762, con nota di T. CAVALIERE, *Note in tema di risarcimento del danno da svalutazione per inadempimento di obbligazioni pecuniarie*).

<sup>(53)</sup> Le complicanze processuali relative all'applicazione delle categorie creditorie finirono per originare incertezze applicative che spinsero a qualificarle come uno « strumento operativo assai problematico » (A. DI MAJO, *Danno da svalutazione e categorie creditorie*, in *G. it.*, 1979, IV, c. 201).

<sup>(54)</sup> A. DI MAJO, *Danno da svalutazione e categorie creditorie*, cit., c. 201; F. CAFFÈ, *In tema di risarcimento automatico della svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., c. 1985; A. AMATUCCI, *La prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., c. 1987; R. PARDOLESI, *Interessi moratori e maggior danno da svalutazione*, cit., c. 2622; V. FRANCESCHELLI, *Ancora sul danno da svalutazione nelle obbligazioni pecuniarie*, in *G. comm.*, 1979, p. 981; G. VALCAVI, *Rivalutazione monetaria o interessi di mercato?*, in *F. it.*, 1980, I, c. 118; F. MAIMERI, *Svalutazione monetaria ed inadempimento di obbligazioni pecuniarie*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1980, II, p. 311.

<sup>(55)</sup> Per un quadro complessivo del dibattito in tema di categorie creditorie v. G. VIDIRI, *Il danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie: crediti previdenziali crediti di lavoro*, in *G. it.*, 1989, IV, c. 537-538.

<sup>(56)</sup> V. A. AMATUCCI, *Svalutazione monetaria, preoccupazioni della Cassazione e principi non ancora enunciati in materia di computo degli interessi*, cit., c. 1276.

<sup>(57)</sup> Cfr. P. TARTAGLIA, *Il risarcimento non automatico del danno da svalutazione e le categorie creditorie*, in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 1606.

relativa categoria <sup>(58)</sup>. Senza considerare che le prospettate categorie, salvo quella imprenditoriale, erano frutto di una scelta giurisprudenziale senza alcun riscontro sul piano normativo <sup>(59)</sup>. Infine il creditore poteva modificare il proprio *status* in modo da rientrare nella categoria creditoria che in quel momento risultava più conveniente <sup>(60)</sup>.

Tali considerazioni si devono a maggior ragione ritenere fondate prendendo atto, da un lato, del nuovo intervento delle Sezioni unite, la cui massima in tale sede si commenta, e, dall'altro, registrando i contrastanti orientamenti che, come di seguito vedremo, si sono fino ad oggi continuati a palesare in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte <sup>(61)</sup>.

6. — Per il vero, sfogliando i Repertori dagli anni '90 ad oggi si registra una riduzione dei riferimenti giurisprudenziali sul tema del danno da svalutazione nelle obbligazioni pecuniarie, che in tale periodo pare riguardare esclusivamente la categoria imprenditoriale. La causa della tendenza in parola è da ricercare nell'innalzamento del tasso legale <sup>(62)</sup> prima e nella riduzione dell'inflazione nel successivo periodo di adeguamento del medesimo tasso, al punto che il tasso di crescita dei prezzi al consumo ha sostanzialmente eguagliato quello degli interessi legali <sup>(63)</sup>.

Nonostante la riduzione delle controversie sul tema, la giurisprudenza di legittimità risulta, come opportunamente si manifesta nella decisione in epigrafe, tutt'altro che pacifica in relazione alla disciplina probatoria da applicare a fronte di una richiesta di maggior danno da svalutazione da parte di un imprenditore <sup>(64)</sup>, potendosi delineare due filoni tra loro contrapposti.

Da un lato, la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto che, in caso di ritardo nell'adempimento di un obbligazione pecuniaria, l'imprenditore non ha

<sup>(58)</sup> B. INZITARI, *La terza sentenza delle Sezioni unite sul « maggior danno » nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie*, in *G. it.*, 1986, I, 1, c. 1166.

<sup>(59)</sup> P. TARTAGLIA, *op. loc. ult. cit.*

<sup>(60)</sup> V. G. VIDIRI, *op. ult. cit.*, c. 538; nonché R. PARDOLESI, *Le Sezioni unite sui debiti di valuta e inflazione*, *cit.*, c. 1272.

<sup>(61)</sup> Per utili richiami alla giurisprudenza successiva al 1986, che ha disatteso la soluzione delle Sezioni unite di quegli anni, v. P. TARTAGLIA, *Risarcimento del danno da svalutazione: anno zero*, in *R. giur. sarda*, 1989, p. 686 ss.

<sup>(62)</sup> Sul rapporto tra danno da svalutazione e modifica del saggio legale a seguito della legge n. 353 del 1990 v. C. AGOSTINI, *Danno da svalutazione e modifica del saggio di interesse: indirizzi giurisprudenziali*, *cit.*, p. 403 ss.

<sup>(63)</sup> P. DELLACHÀ, *Il maggior danno ex art. 1224 c.c.: criteri soggettivi di quantificazione e onere della prova*, in *Danno e resp.*, 2005, p. 1121. Cfr. anche P. DE MARTINIS, *Onere probatorio a carico del creditore-imprenditore per il risarcimento del c.d. danno da svalutazione*, in *Nuova g. civ. comm.*, 2004, I, p. 382.

<sup>(64)</sup> Qualora il risarcimento del danno riguardi le altre categorie, nei limiti in cui continua ad assumere rilievo tale aspetto, la giurisprudenza riconosce che il danno segue automaticamente all'accertamento della categoria creditoria (P. DELLACHÀ, *op. loc. ult. cit.*).

alcun onere probatorio da adempiere, ben potendosi presumere, secondo l'*id quod prelumque accidit*, che in caso di tempestivo adempimento la somma sarebbe stata reimpiegata in modo da sottrarla agli effetti della svalutazione; tanto che proprio sulla base degli indici ufficiali d'inflazione in relazione al costo della vita, deve essere determinato il danno in questione <sup>(65)</sup>.

Per contro, un minor numero di pronunce ha reputato, invece, necessario per il creditore un onere, quantomeno di allegazione, in grado di verificare la reale produzione del danno da svalutazione <sup>(66)</sup>. L'allegazione in parola, secondo la giurisprudenza che aderisce a tale orientamento, si giustifica, oltre che sulla ridondante considerazione che la svalutazione non costituisce un danno di per sé, sulla necessità di non stravolgere oltremodo il fondamentale principio dell'onere della prova contenuto nell'art. 2697 c.c., e di non introdurre un sistema di rivalutazione automatica simile a quello a quello previsto – ex art. 429 c.p.c. – per i crediti da lavoro.

Di questo complicato quadro è stata consapevole la Cassazione che con la pronuncia in esame ha dato, prendendo previamente in esame tutti gli aspetti problematici della questione, una soluzione del problema chiara e razionale, che merita, è opportuno anticiparlo, di essere in gran parte condivisa.

La pronuncia in parola, pur vertendo su di un argomento che come visto è stato ampiamente battuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, si presta ad essere analizzato e discusso in ragione delle argomentazioni usate e delle loro implicazioni a livello di teoria generale, che in vero lasciano alcune perplessità. Non sembra infatti, se non altro nei limiti in cui si vedrà, che la Corte si sia limitata ad esprimere una posizione esclusivamente adesiva ad uno degli orientamenti già espressi in giurisprudenza, contenendo invece un *quid novi* in grado di rianimare nel futuro le discussioni sul danno da svalutazione.

Sarà quindi opportuno analizzare gli assunti presenti in essa e le relative conseguenze riferendo il discorso in relazione ai due aspetti caratterizzanti il risarcimento del danno, ossia riguardo al se ed al quanto, sempre in relazione

<sup>(65)</sup> Le Sezioni unite del 2008 richiamano, in proposito una copiosa giurisprudenza (tra le quali: Cass. 10 giugno 1999, n. 5732, in *Giust. civ.*, 1991, I, p. 2949), riferendosi ampiamente a Cass. 26 ottobre 2000, n. 14089, in *Mass. giur. lav.*, 2001, p. 386, con nota di S. PATTI; per esteso in *dejure.giuffre.it*.

<sup>(66)</sup> Vengono richiamati dalle Sezioni unite del 2008 numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità (tra queste: Cass. 5 aprile 1986, n. 2368, in *F. it.*, 1986, I, c. 1265; Cass. 8 luglio 2004, n. 12634, in *Guida al dir.*, 2004, f. 36, p. 49; oltre a Cass., sez. un., 31 luglio 2007, n. 16871, in *Foro it. on line*, in merito alla quale la Corte specifica che in tale sede le Sezioni unite, « anche perché investite del ricorso solo in ragione della prospettata questione di giurisdizione, si sono limitate a fare applicazione dei principi precedentemente enunciati [...], ma non hanno affrontato il tema *ex professo* ») prendendo specificatamente in considerazione, in ragione della loro rappresentatività: Cass. 23 ottobre 2002, n. 14970 (in *Mass. giur. lav.*, 2003, p. 56, con nota di V. NOTARRIGO; per esteso in *dejure.giuffre.it*) e Cass. 8 luglio 2004, n. 12634 (in *Guida al dir.*, 2004, n. 36, p. 49).

Aderisce a siffatto orientamento anche Cass. 18 luglio 2008, n. 19968, si badi bene, di soli due giorni successiva alla pronuncia delle Sezioni unite che in tale sede si commenta (su siffatta pronuncia v. oltre nota n. 117).

ai fondamentali apporti compiuti dalla dottrina sul tema. Prenderemo in considerazione dapprima gli elementi che conducono alla risarcibilità del danno da svalutazione, a partire dagli argomenti che sono stati tradizionalmente opposti alla risarcibilità del danno *de quo*, per giungere all'analisi delle problematiche probatorie. Successivamente guarderemo alla quantificazione del danno, che per i parametri utilizzati nella pronuncia in epigrafe si presta a fornire spunti di grande interesse per la disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie e non.

7. — La sentenza che si commenta favorisce una soluzione valevole per ogni tipo di creditore e, quindi, di facile applicazione. Viene adottata « un'interpretazione che si risolva nel riconoscere al creditore di somme di denaro non corrisposte dal debitore in mora un maggior danno — *ex art. 1224, comma 2°, c.c.* — corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore) », escludendo, quindi, la rilevanza delle categorie socialmente significative a suo tempo delineate in giurisprudenza e prendendo, di conseguenza, una netta posizione sugli aspetti dogmatici in tema di danno da svalutazione monetaria.

Per giungere a tale risultato le Sezioni unite affrontano gli aspetti del dibattito in tema di danno da svalutazione monetaria, fornendo una mappa dell'*iter* logico-argomentativo da queste seguito e di cui si rende opportuno riproporre i passaggi salienti.

Un primo aspetto da considerare riguarda le preoccupazioni di un trattamento uniforme tra debiti di valuta e debiti di valore, con l'elusione del principio nominalistico sancito dall'art. 1277 c.c. <sup>(67)</sup>.

Proprio il principio nominalistico ha in passato costituito il principale argomento per negare la risarcibilità del danno da svalutazione <sup>(68)</sup>. L'assunto risulta certamente fondato di fronte alle teorie propense ad affermare la trasformazione del debito di valuta in debito di valore, dato che la richiesta del maggior danno, che rappresenta un debito di valore, non implica che la mora trasformi l'obbligazione pecuniaria <sup>(69)</sup>. Il medesimo rilievo non si può, inve-

<sup>(67)</sup> *Contra* M. TRIMARCHI, *Svalutazione monetaria*, cit., p. 94 ss., il quale esclude che il principio nominalistico derivi dall'articolo citato quanto, piuttosto, dai principi generali dell'ordinamento; di conseguenza cadrebbe il riferimento alla sua vigenza anche per la fase patologica del rapporto obbligatorio come invece si argomenta *ex art. 1277 c.c.*

<sup>(68)</sup> Già a ridosso dell'entrata in vigore del codice vigente si escludeva, da parte di alcuni, che il principio nominalistico potesse costituire un ostacolo al risarcimento del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie; in tal senso v. G. LORENZI, *La svalutazione monetaria ed i suoi effetti nei rapporti obbligatori*, cit., p. 389.

<sup>(69)</sup> G. BERNARDI, *Sulla prova per la quantificazione del danno da svalutazione monetaria*, cit., p. 456; M. TRIMARCHI, *Svalutazione monetaria*, cit., p. 13.

ce, ritenere decisivo quando la trasformazione in parola viene espressamente esclusa.

Le Sezioni unite, in merito, specificano che il principio nominalistico non implica l'irrelevanza delle variazioni del potere di acquisto della moneta <sup>(70)</sup>, né che per questo si possa avere un trattamento uniforme tra debiti di valore e debiti di valuta, visto che in questi ultimi, a differenza che nei primi, la variazione del potere di acquisto rileva *sub specie damni*.

In tale passaggio le Sezioni unite forniscono una risposta a quella dottrina che reputa sussistente una violazione del principio nominalistico anche nel momento in cui si afferma la nascita di un'obbligazione risarcitoria autonoma avente ad oggetto la differenza del potere di acquisto <sup>(71)</sup>; la Corte precisa che la nascita dell'obbligazione accessoria, e la permanenza dell'obbligazione principale inalterata fino al pagamento, sono di per sé compatibili con il principio nominalistico in parola <sup>(72)</sup>.

Il diverso risultato prospettato in dottrina si fonda sul presupposto che la valuta non avrebbe valore se non quello nominalmente stabilito <sup>(73)</sup>, di conseguenza il riferimento alla differenza tra i poteri di acquisto, ancorché connessa alla nascita di un'obbligazione risarcitoria accessoria, meriterebbe, secondo siffatta dottrina, le stesse censure proposte in relazione alla trasformazione del debito, alla luce dell'uguale trattamento che riceverebbero debiti di valore e debiti di valuta <sup>(74)</sup>.

Tuttavia tale ultima impostazione può risultare corretta solo accettando

<sup>(70)</sup> In dottrina già T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 168. V. anche G. FERRI, *Tendenze giurisprudenziali*, cit., p. 408.

<sup>(71)</sup> Cfr. A. DI MAJO, *Svalutazione monetaria e risarcimento del danno (un passo avanti e due indietro)*, in *Giust. civ.*, 1983, I, p. 771; A. NICITA, *Ancora sul danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria*, in *Giur. merito*, 1984, p. 812.

*Contra* la dottrina maggioritaria: A. AMATUCCI, *Certeza acquisitive e dubbi residui in materia di incidenza della svalutazione monetaria sulla responsabilità del debitore*, in *F. it.*, 1978, I, c. 338; C.M. BIANCA, *Diritto civile. 5. La responsabilità*, Milano 1994, p. 205; E. DEL PRATO, *Ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie: nesso tra inflazione e danno*, cit., c. 230-231; P. TARTAGLIA, *Il risarcimento non automatico del danno da svalutazione*, cit., in *Giur. civ.*, 1986, I, p. 1605; G. NAPOLETANO, *Il risarcimento del danno da svalutazione monetaria nel diritto comune e nel diritto del lavoro*, cit., p. 1137; M. EROLI, *Maggior danno risarcibile ed interessi legali*, in *G. it.*, 1988, I, 1, c. 1982.

<sup>(72)</sup> In dottrina, sulla nascita dell'obbligazione accessoria, v. M. TRIMARCHI, *Svalutazione monetaria*, cit., p. 21 ss.

<sup>(73)</sup> A. DI MAJO, *op. loc. ult. cit.* Se certamente è vero che la valuta ha il valore nominale prestabilito ci sembra opportuno rilevare che, in realtà, il valore del denaro in relazione all'obbligazione rimane lo stesso mentre vi si aggiunge, per il ritardo nell'adempimento, un'obbligazione risarcitoria accessoria. Il che non intacca il valore dedotto nell'obbligazione principale.

<sup>(74)</sup> Le Sezioni unite escludono tale equiparazione sulla base del differente regime processuale delle due fattispecie; mentre per i debiti di valuta è necessaria l'espressa richiesta sia degli interessi moratori che del maggior danno, per i debiti di valore il giudice procede d'ufficio alla rivalutazione tramite la liquidazione in valori attuali.

una visione atrofica della funzione del denaro, come in realtà ha sempre fatto la dottrina in commento. L'atrofia deriva da concezioni desuete della funzione monetaria, relegata a mezzo di pagamento avente solo marginalmente una funzione di scambio <sup>(75)</sup>; a noi sembra che, una volta varcata la soglia dell'esatto adempimento, la funzione di scambio del denaro, per via del disposto del comma 2° dell'art. 1224 c.c. ed a causa del ritardo stesso, emerga assumendo rilevanza centrale proprio per il minore valore dovuto alla svalutazione, da cui scaturisce un danno da risarcire <sup>(76)</sup>. Il tutto senza compromissione alcuna del principio nominalistico, visto che questo opera solo in relazione all'efficacia liberatoria della somma pagata, che resta un'*eadem res* rispetto alla somma dovuta <sup>(77)</sup>, senza per questo escludere la nascita di un'obbligazione accessoria risarcitoria.

La pronuncia delle Sezioni unite non poteva non contenere ripetuti, e corretti, riferimenti alla funzione propria della moneta, aderendo in tal modo espressamente alla dottrina che per prima ritenne indispensabile una presunzione di danno da svalutazione sulla base della *normale* funzione di scambio caratterizzante la moneta <sup>(78)</sup>.

Proprio questo ci sembra essere il punto essenziale della questione che necessita di una particolare attenzione e comprensione, sia perché rinchiude in sé l'essenza della risarcibilità del danno da svalutazione, sia per la fondamentale valenza che assume in relazione agli aspetti probatori della vicenda che occorre ora prendere in considerazione.

Ma prima di passare a questo tema occorre accennarne brevemente un altro che in qualche modo lo precede, vale a dire quello del nesso tra svalutazione e danno <sup>(79)</sup>. Nella pronuncia in commento, affermata la nascita di un'obbligazione accessoria con natura risarcitoria, si fa riferimento al « danno presunto », il che lascia intuire l'intenzione di considerare la svalutazione

<sup>(75)</sup> Così A. DI MAIO, *Danno da svalutazione e categorie creditorie*, cit., c. 197.

<sup>(76)</sup> Cfr. A. AMATUCCI, *Certeza acquisitive e dubbi residui*, cit., c. 339.

<sup>(77)</sup> R. NICOLÒ, *Gli effetti della svalutazione*, cit., c. 44.

<sup>(78)</sup> Sulla presunzione indicata nel testo cfr. C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, cit., già nella prima edizione del 1967 a p. 297, nella seconda edizione a p. 354. Per la funzione di scambio del denaro v. le considerazioni già svolte dal relatore: A. AMATUCCI, *Certeza acquisitive e dubbi residui*, cit., c. 339; Id., *La prova del danno*, cit., c. 1989.

<sup>(79)</sup> Al problema è dedicata l'attenta analisi di E. DEL PRATO, *Ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie: nesso tra infrazione e danno*, cit. Cfr. anche M. TRIMARCHI, *Svalutazione monetaria*, cit., p. 37 ss.

In dottrina si è ritenuta erronea ogni considerazione del nesso eziologico sul tema visto che questo comunque debba essere presupposto ed una volta presupposto non avrebbe senso la ricerca di tale nesso (in tal senso A. AMATUCCI, *In tema di « risarcimento automatico » nella misura della svalutazione monetaria*, in *F. it.*, 1979, I, c. 1991). In realtà non ci sembra possibile affermare che la presupposizione escluda di per sé il nesso causale ma unicamente il suo accertamento data la differenza sostanziale tra svalutazione come danno e svalutazione come causa di danno.

come causa del danno e non come danno di per sé. Con tale riferimento si risolvono i rilievi che la dottrina ha rivolto alla dicotomia danno presunto/danno presupposto, ove, accogliendo quest'ultimo, si escluderebbe necessariamente la prova contraria <sup>(80)</sup>.

8. — Lo stesso aspetto probatorio e le relative scelte in termini di onere della prova risentono delle teorizzazioni suaccennate. La preminente funzione di scambio del denaro fonda la considerazione che normalmente il denaro viene impiegato per tale scopo, tanto da ritenere presunto il danno.

In tale contesto le Sezioni unite abbandonano definitivamente le categorie creditorie in passato tanto contestate. Infatti, alla tipizzazione in categorie si attribuiva il difetto di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra creditori <sup>(81)</sup>, senza considerare le perdite in termini operativo-funzionali, data la riconducibilità di molti soggetti a più categorie e il differente uso cui può essere destinato lo stesso credito <sup>(82)</sup>. Inoltre parte della dottrina ha sollevato critiche in relazione alla non omogeneità dei criteri di determinazione del danno per ciascuna categoria visto che, mentre per l'imprenditore ed il modesto consumatore prevarrebbe il lucro cessante, per il risparmiatore abituale ed il creditore occasionale sembrerebbe prevalere quello del danno emergente <sup>(83)</sup>.

La Corte riconosce l'esattezza dei rilievi mossi nei confronti delle presunzioni per categorie e riprende testualmente le valutazioni fatte altrove in relazione alla ripartizione dell'onere della prova <sup>(84)</sup> con implicazioni non di secondo piano in termini di teoria generale.

In particolare esplicitamente si afferma che è « nel rapporto tra normalità ed anormalità, tra regola ed eccezione che si rinviene il criterio teorico e pratico della ripartizione dell'onere della prova, il quale non costituisce un istituto giuridico in sé concluso, ma un modo di osservare l'esperienza giuridi-

<sup>(80)</sup> M. TRIMARCHI, *Svalutazione monetaria*, cit., p. 53.

<sup>(81)</sup> F. MAIMERI, *Svalutazione monetaria ed inadempimento di obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 311; F. CAFFÈ, *op. ult. cit.*, c. 1986; G. VALCAVI, *Rivalutazione monetaria o interessi di mercato?*, cit., c. 120; M. TRIMARCHI, *Svalutazione monetaria e ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 74; B. INZITARI, *Interessi e maggior danno*, cit., p. 235.

<sup>(82)</sup> A. AMATUCCI, *La prova del danno*, cit., c. 1992; C. PIRIA, *Svalutazione monetaria: la decisione delle Sezioni unite*, in *G. it.*, 1980, I, 1, c. 457, nota n. 24; M. TRIMARCHI, *op. ult. cit.*, p. 73. V. inoltre i rilievi di: A. DI MAJO, *Danno da svalutazione e categorie creditorie*, cit., c. 199; F. REALMONTE, *Responsabilità da inadempimento*, in *R. trim. d. proc. civ.*, 1986, p. 648.

<sup>(83)</sup> In tal senso B. INZITARI, *La terza sentenza delle Sezioni unite sul « maggior danno » nell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie*, cit., c. 1166.

Per le questioni dibattute in relazione alle presunzioni fondate su categorie creditore nella pronuncia delle Sezioni unite del 1986 v. anche G. CORSALINI, *Categorie di creditori e presunzioni semplici sul risarcimento del « maggior danno » nelle obbligazioni pecuniarie*, in *F. pad.*, 1988, I, c. 267 ss.

<sup>(84)</sup> A. AMATUCCI, *In tema di « risarcimento automatico »*, cit., c. 1990.

ca ». Pur nell'esattezza dei tali rilievi ciò che lascia qualche dubbio è l'affermazione che la presunzione, ossia lo strumento usato dalla giurisprudenza per distribuire l'onere della prova in modo più soddisfacente rispetto al modello legale, in realtà non possiede l'effetto di invertire l'onere della prova<sup>(85)</sup>. In altre parole viene naturale domandarsi come sarebbe possibile distribuire l'onere probatorio senza invertirlo o comunque modificarlo.

Ma prescindendo da quest'ultimo rilievo, è necessario volgere uno sguardo al fenomeno delle presunzioni, specie quelle cd. giurisprudenziali, ed alle alterazioni al riparto dell'onere della prova come disciplinato dall'art. 2697 c.c.

Le presunzioni, *ex art. 2727 c.c.*, sono tradizionalmente definite come le conseguenze tratte da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato. Tralasciando le presunzioni legali che non investono la materia in oggetto<sup>(86)</sup>, occorre concentrare l'attenzione sulle cd. presunzioni semplici, anche dette *hominis*. L'aspetto che costituisce il nodo maggiormente problematico riguarda la correlazione, o meglio la consequenzialità, sussistente tra il fatto noto e quello ignoto. La giurisprudenza, per ritenere conseguenza del fatto noto quello ignoto da provare, ricorre tradizionalmente al criterio della « ragionevole probabilità »<sup>(87)</sup>, escludendo così la rilevanza di una mera possibilità causale. In altre parole « non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità »<sup>(88)</sup>.

Nel criterio di normalità circa le modalità d'impiego del denaro, in modo da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione, risiederebbe la legittimità dell'uso di presunzioni in tema di danno da svalutazione; senonché l'art. 1224, comma 2°, c.c. nel chiedere che il creditore dimostri il maggior danno subito compie una precisa ripartizione *ex lege* dell'onere della prova che apparentemente potrebbe essere di ostacolo all'uso delle presunzioni.

In realtà dottrina e giurisprudenza hanno da tempo elaborato la categoria delle presunzioni giurisprudenziali, quali presunzioni in grado di incidere

---

<sup>(85)</sup> È usuale da parte della dottrina che si è occupata del problema il riferimento all'istituto delle presunzioni giurisprudenziali come fenomeno che si affianca alla presunzioni legali per modificare o invertire l'onere della prova; v. G. VERDE, *Le presunzioni giurisprudenziali. Introduzione a un rinnovato studio sull'onere della prova*, in *F. it.*, 1971, V, c. 177 ss.; S. PATTI, *Prove-Disposizioni generali*, in *Comm. Scialoja e Branca (Art. 2697-2698)*, Bologna-Roma, 1987, p. 109.

<sup>(86)</sup> Sulle presunzioni legali v. S. PATTI, *Probatio e praesumptio: attualità di un antica contrapposizione*, in questa *Rivista*, 2001, p. 475 ss.

<sup>(87)</sup> Il criterio viene seguito dalla giurisprudenza maggioritaria, v. *ex plurimis*: Cass. 20 febbraio 2003, n. 2582, in *G. it.*, 2003, c. 2252, con nota di E. FALLETTI.

<sup>(88)</sup> Cass. 8 aprile 2004, n. 6899, in *Rep. F. it.*, 2004, voce *Presunzione*, n. 1; Cass. 31 gennaio 2008, n. 2394, in *Guida al dir.*, 2008, 14, p. 61.

sull'onere della prova in maniera analoga alle presunzioni legali <sup>(89)</sup>. Sembra che l'uso delle presunzioni giurisprudenziali possa richiedere un differente supporto a seconda che tale fenomeno incida sull'onere della prova come stabilita in via generale dall'art. 2697 c.c., piuttosto che sull'onere probatorio disciplinato dalla norma sostanziale dedotta in giudizio. In tale ultima ipotesi non ci sembra possibile affermare che tali presunzioni possano non rispondere ai requisiti dettati per le presunzioni semplici <sup>(90)</sup>; proprio tali requisiti sono indispensabili per mantenere una certa aderenza al dato normativo <sup>(91)</sup>. In altre parole riteniamo che il ricorso a presunzioni che incidano, rovesciandolo, sul riparto degli oneri probatori stabiliti da norme sostanziali specifiche, debba essere supportato da un dato positivo, a nostro avviso rintracciabile nell'art. 2729, comma 1°, c.c. Di conseguenza, esclusa la necessità di più presunzioni e, quindi, il requisito della concordanza <sup>(92)</sup>, residuano i profili di gravità <sup>(93)</sup> e precisione <sup>(94)</sup> che vengono tradizionalmente riferiti alla ragionevolezza e unicità del ragionamento probabilistico in grado di condurre dal

<sup>(89)</sup> Cfr. G. VERDE, *Le presunzioni giurisprudenziali*, cit., 177 ss.; S. PATTI, *Prove-Disposizioni generali*, cit., p. 111.

Per un preciso riferimento alle presunzioni in parola in tema di svalutazione monetaria v. S. PATTI, *La prova del danno da svalutazione monetaria tra fatto notorio e presunzioni*, in *Mass. Giur. lav.*, 2001, p. 391.

<sup>(90)</sup> Differente conclusione può, invece, prospettarsi nel caso, e si badi bene solo in questo, in cui l'incidenza sull'onere della prova riguardi la disciplina generale dell'art. 2697 c.c., ove le presunzioni giurisprudenziali finiscono per porsi sullo stesso piano delle presunzioni legali.

<sup>(91)</sup> A nostro sommo avviso, il differente trattamento cui sarebbero sottoposte le presunzioni giurisprudenziali contrastanti con il riparto dell'onere della prova *ex art.* 2697 c.c., ma non con norme speciali, si giustifica in base al carattere di norma in bianco attribuito a quest'ultima (sulla considerazione dell'art. 2697 c.c. come norma in bianco v. V. ANDRIOLI, voce *Prova* (dir. proc. civ.), in *Noviss. dig. it.*, XIV, Torino 1967, p. 293).

<sup>(92)</sup> Cfr. L.P. COMOGLIO, *Le prove*, in *Tratt. Rescigno*, XIX, Torino 1997, p. 433.

Infatti, afferma la giurisprudenza, « il convincimento del giudice può ben fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa, nonché su una presunzione che sia in contrasto con altre prove acquisite, qualora la stessa sia ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari » (così Cass. 1 agosto 2007, n. 16993, in *Mass. G. it.*, p. 2007). Si deve inoltre rilevare come il riferimento dell'art. 2729 c.c. alla concordanza, gravità e precisione delle presunzioni, è stato correttamente ritenuto erroneo, dovendosi invece avere riguardo agli « elementi o indizi in base ai quali è possibile pervenire alla presunzione » (S. PATTI, *Della prova testimoniale - Delle presunzioni*, in *Comm. Scialoja e Branca (Art. 2721-2729)*, Bologna-Roma, 2001, p. 130).

<sup>(93)</sup> Cfr. Cass. 2 ottobre 2000, n. 13001, in *Guida al dir.*, 2001, 2, p. 66, secondo cui « è sufficiente la consequenzialità ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità » (v. anche Cass. 13 novembre 1996, n. 1996, in *G. it.*, 1997, I, 1564).

<sup>(94)</sup> L'elemento della precisione implica la necessità che il ragionamento conduca a risultati univoci e non contraddittori; cfr. Cass. 16 maggio 1999, n. 410, in *Mass. G. civ.*, 1999, p. 93, ove si afferma che « la presunzione [...] costituendo la conseguenza che si trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, presuppone che il fatto noto sia accertato ed univoco ».

fatto noto al fatto ignoto<sup>(95)</sup>. Proprio in relazione al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie sembra possibile ritenere sussistente una probabilità particolarmente qualificata in virtù della funzione oggettiva, quale quella di scambio, intrinseca alla moneta che rifugia da valutazioni facilmente screditabili ed eccessivamente discrezionali rispetto ai normali canoni di probabilità. La gravità e precisione, o meglio la probabilità, che dal fatto noto derivi il fatto ignoto, risulta nel caso di svalutazione ben più che ragionevole, proprio per il normale utilizzo che viene fatto delle moneta quale bene tradizionalmente dedito allo scambio e/o all'investimento.

Sempre sul piano probatorio la Corte non esclude che il debitore possa provare che il creditore non abbia subito alcun danno dal ritardo o l'abbia subito in misura inferiore al saggio legale degli interessi; mentre il creditore potrà provare il danno ulteriore rispetto a quello presunto per via della svalutazione<sup>(96)</sup>.

In realtà l'inversione dell'onere della prova costituisce il vero pregio del nuovo corso inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni unite, le quali, invece, sembrano sentire la necessità di escludere, ancorché paradossalmente, tale inversione o modificazione. Proprio tale scelta, che ci sentiamo di condividere pienamente, consente di porre fine, quanto meno potenzialmente, al *vulnus* di certezza giuridica che aveva fino ad oggi caratterizzato la materia in oggetto, costituita da una molteplicità di orientamenti giurisprudenziali tutt'altro che concordanti.

9. — Ammesso nei termini suaccennati il diritto del creditore ad ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, residua l'aspetto quantitativo di esso. Anche qui le Sezioni unite offrono soluzioni e considerazioni di una certa rilevanza in relazione all'inadempimento dell'obbligazione in generale e alla funzione della responsabilità contrattuale.

La Corte, infatti, non limita il danno risarcibile e presunto alla differenza del potere di acquisto della moneta, o comunque al tasso d'inflazione rilevato secondo gli indici Istat, ma guarda oltre, in un'ottica che possiamo chiamare *lato sensu di deterrence* al ritardo dell'adempimento. La considerazione si basa sul rilievo che il tasso di rendimento annuo dei titoli di Stato di durata non

<sup>(95)</sup> L.P. COMOGLIO, *op. ult. cit.*, p. 432.

In giurisprudenza v. Cass. 6 agosto 2003, n. 11906, in *Rep. F. it.*, 2003, voce *Presunzione*, n. 3, la quale afferma che « il requisito della gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre essendo a tal fine sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica; il requisito della precisione impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica ».

<sup>(96)</sup> Problema ulteriore riguarda il cumulo o meno di questo ulteriore danno rispetto a quello già costituito dal saggio legale qualora il danno da svalutazione presunto sia da quest'ultimo assorbito. Riteniamo che il quesito trovi risposta nella natura del *quantum*, presentando natura risarcitoria non sarà possibile cumularlo e potrà anche questo essere assorbito fino al tasso legale.

superiore ai dodici mesi, visti come la forma di investimento più prudente, è generalmente più elevato del tasso degli interessi legali e ancor di più rispetto al tasso di inflazione, così da rendere maggiormente vantaggioso per il debitore ritardare il più possibile l'adempimento per investire la somma, ammortizzando il debito. In sostanza, riportare il danno da svalutazione al tasso di inflazione avrebbe lo strano effetto di incentivare l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con conseguenti effetti negativi indiretti in termini di efficienza della macchina processuale.

Non si può di certo negare l'opportunità di siffatti rilievi in termini di politica del diritto ma ciò non esclude alcune perplessità se si valuta la soluzione alla luce del diritto positivo ed in particolare delle norme in tema di responsabilità contrattuale.

Sono necessarie, inoltre, alcune considerazioni generali in termini di funzione deterrente in relazione alla responsabilità contrattuale <sup>(97)</sup>, cui sembra rivolgersi la pronuncia in commento. Orbene, l'affermazione di una concezione della responsabilità contrattuale in chiave dissuasiva non ci sembra sostenibile a fronte di una corretta valutazione del vincolo obbligatorio, da riportare anche a quello « sociale » rinvenibile nella norma generale sull'illecito aquiliano <sup>(98)</sup>.

In tal senso postulare, da parte della giurisprudenza, una funzione deterrente verso un comportamento incompatibile con quello dovuto (quale il ritardo nell'adempimento, come nel caso in esame), e già tutelato dalla legge per via di tutto quel complesso sistema di norme a presidio della fase patologica del rapporto obbligatorio, significa compiere scelte proprie della funzione legislativa ed ammettere implicitamente l'inadeguatezza del sistema codicistico di fronte ad un comportamento non conforme al vincolo giuridico da parte del debitore. In altre parole, la deterrenza verso un'attività di per sé già vincolante dovrebbe essere tutelata dal sistema che attribuisce siffatto carattere

<sup>(97)</sup> È usuale imbattersi in considerazioni circa la funzione deterrente della responsabilità da fatto illecito (v. per citare alcuni interventi tra i più recenti v. V. ROPPO, *Responsabilità oggettiva e funzione deterrente. Note sparse*, in *Nuova g. civ. comm.*, 2008, II, p. 288; G. ALPA, *Diritto della responsabilità civile*, Bari-Roma, 2003, p. 289 ss.; M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Tratt. Franzoni*, Milano 2004, p. 621 ss.; P.G. MONATIERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. Sacco*, Torino 1993, p. 19 ss.; A. DI MAJO, *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in *Europ. d. priv.*, 2008, p. 289 ss.). Non altrettanto sembra potersi, più correttamente, registrare in riferimento alla responsabilità contrattuale. Per recenti considerazioni tese a valorizzare la funzione deterrente in relazione alla responsabilità contrattuale, ed in particolare al danno da svalutazione come affermato dalla sentenza in epigrafe, cfr. R. PARDOLESI, *Debiti di valuta, « danno da svalutazione » (e il « disgorgement » che non l'aspetti)*, in *F. it.*, 2008, I, c. 2793, nonché il richiamo, fatto da quest'ultimo, a P. GIUDICI, *La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari*, Milano 2008, p. 94.

<sup>(98)</sup> *Contra*, proprio in relazione alla pronuncia in commento, v. R. PARDOLESI, *Debiti di valuta, « danno da svalutazione »*, cit., il quale ammette, invece, una funzione « deterrente che [...] fa parte del sistema (e tocca, per quel che conta, anche la responsabilità contrattuale) ».

vincolante al rapporto obbligatorio; a differenza di quanto avviene nell'illecito extracontrattuale, con riguardo al quale la tutela è apprestata in funzione dei danni originati da un'attività non dovuta, e può avere un certo senso parlare di deterrenza, oltre che di compensazione, a fronte di quelle situazioni che si intende evitare <sup>(99)</sup>.

Ma spostandosi sul terreno prettamente positivo piuttosto che su quello di teoria generale, l'aspetto quantitativo del risarcimento affermato nella pronuncia in epigrafe lascia dei dubbi in relazione al principio della fondamentale correlazione tra danno effettivamente subito e *quantum* da risarcire.

Un primo aspetto riguarda l'ingiustificato arricchimento che potrebbe comportare per il danneggiato una quantificazione del danno svincolata dal tasso d'inflazione, e conseguentemente all'elusione del principio per cui l'inadempimento non deve essere fonte di lucro. È noto, infatti, come il risarcimento non possa far conseguire al danneggiato utilità ulteriori rispetto a quelle connesse alla attuazione dell'impegno contrattuale inadempito. Contrariamente il risarcimento da integrale riparazione si trasformerebbe in indebito arricchimento e come tale travalicherebbe la propria naturale funzione. In relazione alla pronuncia in esame, mentre ci sembra contenuta nei limiti del danno certamente subito la stima connessa al tasso d'inflazione, non altrettanto si può concludere in relazione al tasso di rendimento dei titoli di Stato che la pronuncia delle Sezioni unite prende in considerazione paventando il dubbio, più che legittimo, di ingenerare nel danneggiato un ingiustificato arricchimento.

Ulteriori dubbi originano dal riferimento alla prevedibilità del danno in assenza di dolo, *ex art.* 1225 c.c. <sup>(100)</sup>. Siffatta disposizione, nonostante parte della dottrina tenda ingiustificatamente a screditarne il ruolo <sup>(101)</sup>, e di cui ci occuperemo limitatamente a quanto intimamente connesso alla fattispecie in

<sup>(99)</sup> L'idea di fondo, non certo sviluppabile in questa sede, è che una funzione preventiva e/o deterrente potrebbe porsi per quelle attività particolarmente pericolose, ad es. attività nucleari o a rilevanza ambientale, in cui si intende innalzare il livello di sicurezza irrigidendo la disciplina risarcitoria. In siffatte attività, non vietate in termini assoluti ma certamente correlate ad una particolare concezione di pericolo verso i terzi, per ottenere uno *standard* di sicurezza maggiore rispetto a quello che potrebbe aversi normalmente può risultare utile agire sulla disciplina della responsabilità in funzione, appunto, deterrente.

<sup>(100)</sup> Ampi riferimenti alla prevedibilità in relazione al maggior danno da svalutazione sono contenuti in G. VALCAVI, *La stima del danno nel tempo, con riguardo all'inflazione, alla variazione dei prezzi e all'interesse monetario*, in questa *Rivista*, 1981, II, p. 332 ss., il quale, tuttavia, esclude la prevedibilità dell'inflazione ritenendo non esatto sostenere che la prevedibilità debba riguardare solo in fenomeno inflattivo e non anche il quanto. In tal ultimo senso, invece, C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento*, cit., p. 383 s., secondo cui « la svalutazione è divenuto fenomeno costante ».

<sup>(101)</sup> Cfr. ad es.: P. CENDON, *Danno prevedibile e illecito doloso*, in *Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*, a cura di G. Visintini, Milano 1984, p. 23 ss.; A. RAVAZZONI, *La formazione del contratto*, II, Milano 1974, p. 180 ss.

esame <sup>(102)</sup>, detta, introducendo il requisito della prevedibilità, un ulteriore ad autonomo <sup>(103)</sup> criterio limitativo del danno al fianco di quello della causalità diretta (art. 1223 c.c.) e della evitabilità (art. 1227 c.c.) <sup>(104)</sup>.

Essendo pur possibile che il ritardo nell'adempimento sia doloso, ed in quanto tale non idoneo a limitare il danno a quello prevedibile, si deve in ogni caso registrare che il danno da svalutazione rapportato ai parametri quantitativi utilizzati dalla sentenza in commento non risulta in alcun modo prevedibile. Siffatta prevedibilità, in accoglimento con la dottrina oggi maggiormente seguita <sup>(105)</sup>, riguarda non solo la causa, ma anche l'ammontare del danno e deve essere riferita alla « probabilità del danno sulla base di ciò che normalmente accade in conseguenza di determinati fatti e in determinate circostanze » <sup>(106)</sup>. Come criterio limitativo della responsabilità la prevedibilità non opera quale limite di esistenza, bensì quale misura della risarcibilità del danno stesso, ossia sul *quantum* <sup>(107)</sup>; tanto che il giudizio reale dovrà

---

<sup>(102)</sup> Per più completi riferimenti in merito si rimanda a: C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, cit., sub art. 1225 c.c.; F. MAIOLO, *Prevedibilità e danno risarcibile*, in *Nuova g. civ. comm.*, 2007, p. 1129; U. MINNECI, *Mancata o tardiva esecuzione del bonifico: l'operatività del criterio della prevedibilità nella commisurazione del danno risarcibile*, in questa *Rivista*, 2002, II, p. 397; G. VALCAVI, *Una chiara puntualizzazione in tema di prevedibilità del danno da colpa contrattuale*, *ivi*, 1994, II, p. 753; A. PINORI, *Il criterio della prevedibilità del danno*, in *Vita not.*, 1995, I, p. 187.

<sup>(103)</sup> Sull'autonomia del della prevedibilità come criterio di valutazione del danno v. U. PERFETTI, *Brevi note sul nesso causale e la prevedibilità del danno*, in *G. it.*, 1983, I, 1, c. 424; in giurisprudenza Cass. 22 maggio 2003, n. 16091, in *Danno e resp.*, 2004, p. 855.

<sup>(104)</sup> G. VISINTINI, *L'inadempimento delle obbligazioni. Risarcimento del danno*, in *Tratt. Rescigno*, IX, *Obbligazioni e contratti*, I, Torino 1984, p. 195 ss.

<sup>(105)</sup> È nota la contrapposizione tra la dottrina più risalente che riteneva sufficiente la prevedibilità della causa del danno (tra questi cfr. G.P. CHIRONI, *Colpa contrattuale*, Torino 1897, p. 581 ss.; L. BARASSI, *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano 1948, III, p. 1213; L. COVIELLO, *L'obbligazione negativa*, Napoli 1934, II, p. 96; più di recente seppur in riferimento alla « serie causale », v. L. BELLINI, *L'oggetto della prevedibilità del danno ai fini dell'art. 1225 c.c.*, in *R. d. comm.*, 1954, II, p. 380) e quelli, a cui vanno oggi i maggiori consensi di dottrina e giurisprudenza, per cui la valutazione della prevedibilità dovesse riguardare anche la quantificazione del danno (v. G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, Firenze 1903, II, p. 187 ss.; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano 1954, II, p. 338 ss.; C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, cit., p. 318 ss.). Per la giurisprudenza adesiva a tale ultimo orientamento v.: Cass. 26 giugno 1989, n. 2555, in *F. it.*, 1990, I, 1, c. 1946; Cass. 21 maggio 1993, n. 5778, in *Vita not.*, 1994, I, p. 206.

<sup>(106)</sup> C.M. BIANCA, *op. ult. cit.*, p. 379.

<sup>(107)</sup> L'art. 1225 c.c. è stato introdotto, dopo che il progetto di codice l'aveva soppresso, per via della proposta della Commissione delle Assemblee Legislative (Atti della Commissione, verb. n. 2, p. 50). In merito si afferma che « nel campo contrattuale, il diritto al risarcimento trova un limite nel criterio della prevedibilità » (v. Codice civile — libro delle Obbligazioni — Illustrato con i lavori preparatori e disposizioni di attuazione e transitorie, a cura di G. PANDOLFELLI-G. SCARPELLO-M. STELLA RICHTER-G. DALLARI, Milano 1942, p. 91). Inoltre si tenga presente che la Relazione al codice civile (n. 572) riferisce della prevedibili-

avere ad oggetto il danno nel suo concreto ammontare <sup>(108)</sup>.

Correlando quanto finora detto agli assunti contenuti nella pronuncia delle Sezioni unite, per la quantificazione del danno da svalutazione non si può senz'altro dire che questi siano perfettamente in linea con i criteri poc' anzi accennati, i quali avrebbero potuto godere di una più ampia considerazione. A nostro sommo avviso infatti, la quantificazione del danno da svalutazione da liquidare in favore del creditore risulta da rapportare, in difetto di prova sul danno ulteriore da parte dello stesso, inevitabilmente al tasso d'inflazione.

Un eventuale danno in funzione deterrente dovrebbe essere sganciato dal fattore inflattivo, per collegarsi ad una differente attività da scoraggiare e, di conseguenza, trovare sostegno in uno specifico e diverso referente normativo, anche per escludere implicite evocazioni ai danni punitivi che, come noto, non hanno cittadinanza nel nostro ordinamento <sup>(109)</sup>.

10. — Volendo apportare qualche considerazione conclusiva al discorso possiamo certamente concordare con le affermazioni di principio sulla risarcibilità del danno da svalutazione monetaria contenute nella pronuncia in esame, ed in particolare ai riferimenti relativi alla funzione di scambio della moneta.

Oltre a quanto già visto si possono rilevare ulteriori aspetti che conferiscono ragione di consensi alla pronuncia in esame. Così, come già da tempo manifestato in dottrina, da un lato è certamente più equa una soluzione di tal tenore, in grado di appianare le divergenze tra la disciplina dell'adempimento in generale e le peculiarità insite nell'obbligazione pecuniaria <sup>(110)</sup> e, dall'altro, risulta improntata a vanificare eventuali comportamenti dilatori dei debitori tradizionalmente recalcitranti all'adempimento delle proprie obbligazioni <sup>(111)</sup>.

Proprio in funzione della deterrenza nei confronti di tali comportamenti dilatori, la pronuncia in esame lascia maggior incertezza in relazione al *quantum* del risarcimento del danno da svalutazione. Come visto i dubbi, oltre che una ontologica incompatibilità tra deterrenza e vincolo già tutelato *ex lege* in

---

tà del danno in riferimento alla « Liquidazione del danno per inadempimento ». In giurisprudenza tra le tante cfr. Cass. 15 maggio 2007, n. 11189, in *Corr. giur.*, 2008, p. 704.

<sup>(108)</sup> V. D. SANTOLINI, *Inadempimento e risarcimento del danno prevedibile ex art. 1225 c.c.*, in *Contratti*, 2007, p. 1027.

<sup>(109)</sup> Il riferimento è, in particolare, alla nota pronuncia della Cassazione n. 1183 del 19 gennaio 2007 (in *F. it.*, 2007, I, c. 1460, con nota di G. PONZANELLI) con cui si è affermata l'estraneità dell'idea di sanzione e punizione al risarcimento del danno e, di conseguenza, esclusa, per contrarietà all'ordine pubblico interno, la delibazione della sentenza straniera di condanna ai danni punitivi.

<sup>(110)</sup> C.M. BIANCA, *op. loc. ult. cit.*

<sup>(111)</sup> M. FINOCCHIARO, *Debiti di valuta, mora debendi, rivalutazione monetaria*, in *Giust. civ.*, 1978, II, p. 1911.

quanto obbligatorio, potrebbero riguardare la prevedibilità del danno e l'inconfigurabilità di un risarcimento potenzialmente superiore al danno subito in concreto.

Sul versante quantitativo utili indicazioni per un approccio *de iure condendo* vengono dalla recente riforma del libro II, sui rapporti obbligatori, varata in Germania <sup>(112)</sup>. Si è in tale sede previsto un tasso base (§ 247 BGB) <sup>(113)</sup> a cui aggiungere, per la mora delle obbligazioni pecuniarie, un tasso variabile, pari a 8 punti percentuali per i corrispettivi nascenti da negozi in cui una parte è un consumatore, e di 5 punti percentuali in tutti i restanti casi (§ 288 BGB) <sup>(114)</sup> <sup>(115)</sup>.

Peraltro, dando merito alle Sezioni unite dei principi affermati nella pronuncia in epigrafe, si deve registrare come, solo due giorni dopo, la Terza Sezione della Cassazione, prescindendo da quanto disposto dal vigente art. 374, comma 3°, c.p.c. <sup>(116)</sup>, depositava una pronuncia che, ignorando totalmente il precedente del massimo organo nomofilattico, riaffermava la suddivisione in

---

<sup>(112)</sup> In merito cfr. G. CIAN, *Significato e lineamenti della riforma dello Schuldrecht tedesco*, in *R. d. civ.*, 2003, p. 3; C.W. CANARIS, *La mancata attuazione del rapporto obbligatorio: profili generali. Il nuovo diritto delle Leistungsstörungen*, *ivi*, p. 19.

<sup>(113)</sup> § 247 BGB: « *Tasso di interesse base.* — (1) Il tasso di interesse di base ammonta al 3,62 per cento. Esso varia al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno dei punti percentuali, dei quali è aumentata o diminuita la base di calcolo dall'ultima variazione del tasso di interesse di base. Base di calcolo è il tasso di interesse per le recenti operazioni di rifinanziamento principale della banca centrale europea entro il primo giorno del semestre considerato. (2) La *Deutsche Bundesbank* comunica nel Bollettino Ufficiale del Governo Federale il vigente tasso di interesse di base senza ritardo dopo i termini menzionati nel comma 1, periodo 2 ».

<sup>(114)</sup> § 288 BGB: « *Interessi moratori.* — (1) Un debito di somma di denaro deve produrre interessi durante la mora. Il tasso di interessi ammonta per anno a cinque punti percentuali oltre il saggio di interesse di base. (2) Nei negozi giuridici dei quali non è parte un consumatore, il saggio di interesse per i crediti onerosi ammonta a otto punti percentuali oltre il saggio di base. (3) Il creditore può pretendere sulla base di un'altra ragione giuridica interessi più elevati. (4) Non è esclusa la pretesa del danno ulteriore ».

<sup>(115)</sup> Su tale nuova disciplina della *mora debitoris* v. P. KINDLER, *Gli effetti della Schuldrechtsreform sulla mora debitoris*, in questa *Rivista*, 2003, p. 710 ss. Quest'ultimo segnala come anche in Germania, prima della novella in parola, fosse in uso il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza con la distinzione, prassi giudicata dallo stesso A. discriminatoria. Si deve peraltro ricordare come, prima del 2000, in Germania gli interessi moratori erano differenziati, e per ciò considerati di dubbia costituzionalità (P. KINDLER, *Gesetzliche Zinsansprüche im Zivil- und Handelsrecht*, Tubinga 1976, 1996, p. 258; C.W. CANARIS, *Handelsrecht*, Monaco di Baviera 2000, p. 491), in ragione della natura commerciale o civile delle obbligazioni (v. rispettivamente il § 352 HGB che per le prime prevedeva il 5%; mentre per le seconde il § 288 BGB prevedeva il 4%).

<sup>(116)</sup> La norma in parola impone alla sezione semplice che « ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite *di rimettere* (c.n.) a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso ». Su siffatta disposizione cfr. C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile. II*, Torino 2007, p. 528.

categorie creditorie, richiedendo un onere di allegazione per la risarcibilità del danno da svalutazione <sup>(117)</sup>.

Certo è che qualora i principi affermati nella sentenza in commento <sup>(118)</sup> ricevano, come è auspicabile che sia, un'applicazione diffusa, ne deri-

---

<sup>(117)</sup> Alludiamo a Cass. 18 luglio 2008, n. 19968, per esteso in *dejure.giuffre.it*, la quale afferma, nei passaggi più significativi, che « In termini opposti — rispetto a quanto del tutto apoditticamente invoca l'odierno ricorrente — e in conformità a quanto affermato nella specie dalla sentenza gravata si osserva che costituisce, al momento, diritto vivente, presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione monetaria non è *in re ipsa*, ma può essere liquidato soltanto ove il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione (Cass., sez. un., 31 luglio 2007, n. 16871). Il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore — in altri termini — non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma comporta l'onere della allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere, in via presuntiva, la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore (Tra le tantissime, Cass. 21 aprile 2006, n. 9409; Cass. 20 marzo 2006, n. 7498; Cass. 7 marzo 2006, n. 4885) », ed ancora « Correttamente e coerentemente, da ultimo, i giudici del merito hanno disatteso l'assunto secondo cui è sufficiente la appartenenza del creditore di una somma di danaro a una delle categorie economiche generali in cui si articola la società perché lo stesso abbia diritto a beneficiare oltre che degli interessi anche della rivalutazione monetaria verificatasi *medio tempore*. Se, infatti, a norma dell'art. 1224 c.c. — da cui, come osservato sopra non può prescindere in caso di tardivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie — « l'ulteriore risarcimento » previsto dal comma 2° del ricordato articolo spetta esclusivamente « al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore » non è palesemente sufficiente invocare di appartenere a una determinata categoria economica, per chiedere e ottenere la rivalutazione del proprio credito. Certo, infatti, che tutti i creditori appartengono, comunque, a una delle categorie economiche generali — se non altro a quella dei creditori occasionali — facendo applicazione del principio invocato dal ricorrente ne deriverebbe una sostanziale abrogazione dell'art. 1224 c.c., comma 2° con conseguente trasformazione dei debiti pecuniari in debiti di valore, in contrasto con i principi generali. Deriva da quanto precede, pertanto, come avverte le più attenta giurisprudenza in argomento, che solo nella eventualità il creditore appartenga alla categoria degli imprenditori commerciali la prova del pregiudizio patrimoniale subito in dipendenza del fatto notorio della inflazione può essere utilizzata la presunzione, in base all'*id quod plerumque accidit*, che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata destinata a impieghi antinflattivi, mentre in ogni altro caso è onere del creditore dare la dimostrazione dei propri assunti (cfr. Cass. 31 agosto 2007, n. 18450), non potendosi dare seguito a quanto affermato in alcune occasioni e cioè che chi alleghi la propria condizione di creditore occasionale di una somma a lui spettante, null'altro è tenuto a dimostrare, essendo tale circostanza sufficiente perché il giudice possa determinare, in via presuntiva, l'ammontare del danno derivante dal mancato impiego di tale somma secondo una destinazione corrispondente agli impieghi usuali del denaro che, superando la misura necessaria al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana, venga destinata al risparmio in forme tali da superare il ristoro derivante dalla corresponsione dell'interesse legale all'epoca applicabile in caso di mora del debitore (in questo senso, ad esempio, Cass. 28 giugno 2006, n. 14975) ».

<sup>(118)</sup> Per i quali tra i primi commentatori ci si è anche chiesto se non sia opportuna

verà certamente, vista anche la probabile rilevanza futura del danno da svalutazione monetaria <sup>(119)</sup>, una disciplina particolarmente onerosa, specie per i « grandi debitori pecuniari » <sup>(120)</sup>, a fronte di ritardi nei pagamenti.

DAVIDE ACHILLE  
Dottorando di Ricerca  
dell'Università di Roma Tre

---

un'applicazione analoga anche in relazione ai crediti liquidi ed esigibili, ex art. 1282 c.c., in modo da evitare che il debitore di tali somme possa ugualmente ammortizzare il debito a scapito del creditore (in tal senso v. A. DI MAJO, *Il danno da svalutazione monetaria tra prove presuntive e regole di giudizio*, in *Corr. giur.*, 2008, p. 1567).

<sup>(119)</sup> Il Comunicato stampa del 14 ottobre 2008 dell'Istituto Nazionale di Statistica sull'indice dei prezzi al consumo (consultabile in [www.istat.it/salastampa/comunicati/in\\_calendario/precon/20081014\\_00/](http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/precon/20081014_00/)) afferma « Nel mese di settembre 2008 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività comprensivo dei tabacchi è stato pari a 137,6, registrando [...] una variazione di più 3,8 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; al netto dei tabacchi l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività [...] ha presentato nel mese di settembre 2008 [...] una variazione tendenziale di più 3,7 per cento », le stime provvisorie a ottobre 2008 indicano una leggera riduzione assestandosi intorno ai 3,5 punti percentuali (Corriere della Sera del 31 ottobre 2008).

<sup>(120)</sup> L'espressione è in C.M. BIANCA, *Il danno della svalutazione monetaria*, cit., p. 130, il quale si riferisce, in particolare, alla Pubblica amministrazione. In riferimento a quest'ultima si tenga però presente in D. Lgs. 231/2002, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/35/CE, in tema di ritardi di pagamento.